

COMUNE DI CONCOREZZO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato con deliberazione CC n.42 del 28 aprile 1994, modificato con deliberazioni CC n.5 del 12 febbraio 1999, CC n.83 del 29 novembre 1999 e CC n.9 del 27 febbraio 2002

SOMMARIO

CAPO I - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ARTICOLO 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE
- ARTICOLO 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI
- ARTICOLO 5 - CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI
- ARTICOLO 7 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE
- ARTICOLO 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE
- ARTICOLO 10 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI
- ARTICOLO 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI GENERALI
- ARTICOLO 13 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI
- ARTICOLO 14 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE
- ARTICOLO 15 - GRADUAZIONE DELLA TASSA - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- ARTICOLO 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA
- ARTICOLO 17 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI
- ARTICOLO 18 - TARIFFE
- ARTICOLO 19 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI
- ARTICOLO 20 - ESENZIONI
- ARTICOLO 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA
- ARTICOLO 22 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA
- ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO
- ARTICOLO 24 - SANZIONI

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

- ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE
- ARTICOLO 26 - ABROGAZIONI
- ARTICOLO 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI
- ARTICOLO 28 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO
- ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I - CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa.
2. Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

ARTICOLO 2 - OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 3 - RICHIESTA DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:
 - le generalità e il domicilio del richiedente;
 - il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici.
2. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.
3. L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.
4. Ove per la concessione e/o autorizzazione per l'occupazione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. È tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono di occupare lo spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.
5. La concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali.

ARTICOLO 4 - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'articolo 7 della legge n.241/90, a rendere noto l'avvio del procedimento.
2. Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.
3. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti od integrazioni della documentazione prodotta il termine per la conclusione del procedimento può essere sospeso ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento comunale, comma 3, della legge n.241/90. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.

ARTICOLO 5 - CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione e/o autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione e/o autorizzazione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione e/o autorizzazione stesse sono subordinate.
2. Le concessioni e/o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.
3. Le concessioni e/o autorizzazioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge n.112/91 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.
4. Le concessioni e/o autorizzazioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.
5. Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.
6. In tutti i casi esse vengono accordate:
 - a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
 - c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
 - d) a termine.
7. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione e/o autorizzazione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

ARTICOLO 6 - PRESCRIZIONI PER LE OCCUPAZIONI

1. L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.
2. È vietato a coloro che hanno ottenuto concessioni e/o autorizzazioni di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del Comune ad ottenere la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre la prestazione di idonea cauzione.
3. Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.
4. I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.
5. Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

ARTICOLO 7 - DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

1. Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni e/o autorizzazioni di occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

ARTICOLO 8 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Può essere pronunciata la decadenza della concessione e/o autorizzazione per i seguenti motivi:
 - mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
 - reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione e/o autorizzazione;

- la violazione di norme di legge o regolamenti in materia di occupazione dei suoli.

ARTICOLO 9 - REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. È prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni e/o autorizzazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.
3. La richiesta di restituzione deve essere presentata entro un anno dalla data di notifica del provvedimento di revoca. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa.

ARTICOLO 10 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI E/O AUTORIZZAZIONI

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo coloro che hanno ottenuto concessione e/o autorizzazione presenta un'apposita istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza.

ARTICOLO 11 - OCCUPAZIONI ABUSIVE - RIMOZIONE DEI MATERIALI

1. Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decorso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II - TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

ARTICOLO 12 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Sono soggette alla tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune. La tassa è applicata secondo le norme previste dal Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e secondo quelle previste dal presente regolamento.¹
2. []²
3. []³
4. []⁴
5. []⁵
6. A decorrere dal 1° gennaio 2000, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non si applica alle occupazioni realizzate con passi o accessi carrabili o pedonali.⁶

¹ Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

² Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

³ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

⁴ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

⁵ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

⁶ Comma introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

ARTICOLO 13 - SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI⁷

□

ARTICOLO 14 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 1, questo Comune, agli effetti dell'applicazione della TOSAP, appartiene alla IV classe. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507.

ARTICOLO 15 - GRADUAZIONE DELLA TASSA - CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, SPAZI ED AREE PUBBLICHE

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nel precedente articolo 12 sono classificate in due categorie come segue:

Strade, spazi ed aree pubbliche di 1^a categoria:

Vie C. Battisti, G. Carducci, M. Cavezzali, Chiesa, Dante (dal Cimitero all'incrocio con Via Volta), E. De Amicis, De Capitani, S. De Giorgi, T. A. Edison, Giotto, U. La Malfa, Lazzaretto (da incrocio con Via C. Battisti all'incrocio con Via U. La Malfa), Libertà, A. Manzoni, G. Marconi, F. Meda, Milano, Milano – Imbersago (dall'incrocio con Via Pio XI al Cimitero), Paterini, Pio XI, Repubblica, P.zza S. Antonio, S. Giuseppe, Sant'Agata (da Via Volta a Via Edison), Santa Marta, N. Sauro, E. Toti, G. Valagussa, F. Varisco, XXV Aprile, G. Verdi, A. Volta.

Strade, spazi ed aree pubbliche di 2^a categoria:

Tutte le altre Vie non comprese nella 1^a categoria.

ARTICOLO 16 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TASSA

1. □⁸

2. □⁹

3. Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'articolo 46 del decreto legislativo n.507/93, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

5. □¹⁰

ARTICOLO 17 - MISURAZIONE DELL'AREA OCCUPATA - CRITERI

1. La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

2. □¹¹

3. I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione.

4. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

⁷ Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

⁸ Comma sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83, e successivamente abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

⁹ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

¹⁰ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

¹¹ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

ARTICOLO 18 - TARIFFE

1. Le tariffe per la tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite con deliberazione ai sensi di legge ed in rapporto alle categorie previste dall'articolo 15 e sono allegate al presente regolamento.

2. Ai sensi dell'articolo 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi dell'articolo 42, comma 6, nelle seguenti proporzioni:

- prima categoria: 100 per cento;
- seconda categoria: 80 per cento.

3. []¹²

4. []¹³

5. []¹⁴

6. I tempi delle occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento rimangono determinati in riferimento ai criteri seguenti. Per le occupazioni temporanee fino a otto ore giornaliere la tariffa è ridotta del 60 per cento; per quelle che si protraggono oltre le otto ore e fino alle sedici ore la tariffa è ridotta del 35 per cento; per quelle che si estendono oltre le sedici ore giornaliere si paga la tariffa intera.

7. Per le occupazioni temporanee del suolo comunale ovvero di spazi sottostanti e soprastanti il suolo, diverse da quelle contemplate dall'articolo 46 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e di durata non inferiore a quindici giorni, la tariffa giornaliera è ridotta del 40 per cento.¹⁵

8. Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle contemplate dall'articolo 19 del presente regolamento.

ARTICOLO 19 - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI

1. Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'articolo 46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni, la tariffa è ridotta a 1/3;

b) []¹⁶;

c) []¹⁷;

d) []¹⁸;

e) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20 per cento;

f) per le occupazioni con autoveicoli di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune la tariffa è ridotta del 30 per cento;

g) per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%;

h) per le occupazioni temporanee con tende o simili, fisse o retrattili, la tariffa è ridotta del 70%.¹⁹

¹² Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

¹³ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

¹⁴ Comma abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

¹⁵ Comma modificato con la deliberazione del Consiglio comunale 12 febbraio 1999, n.5, e con la deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83.

¹⁶ Lettera abrogata dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

¹⁷ Lettera abrogata dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

¹⁸ Lettera abrogata dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

¹⁹ Numero inserito dalla deliberazione del Consiglio comunale 12 febbraio 1999, n.5

ARTICOLO 20 - ESENZIONI²⁰

[]

ARTICOLO 21 - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA²¹

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 50, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 novembre 1997, n.507, il versamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, quando non si siano verificate variazioni rispetto a quanto dichiarato nella denuncia originaria, ovvero per le occupazioni di cui all'articolo 46 dello stesso decreto, deve essere effettuato entro il mese di aprile di ciascun anno.

ARTICOLO 22 - ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA²²

[]

ARTICOLO 23 - CONTENZIOSO²³

[]

ARTICOLO 24 - SANZIONI²⁴

[]

CAPO III - NORME TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 25 - NORME TRANSITORIE

1) La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue:

a) OCCUPAZIONI PERMANENTI:

I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l'anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui all'articolo 21 del presente regolamento ed effettuare il versamento della tassa dovuta entro 60 giorni dalla data di adozione del presente provvedimento. Nello stesso termine di tempo va effettuato il versamento dell'eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dalla applicazione delle nuove tariffe adottate dalla Amministrazione. Per le occupazioni effettuate con condutture, cavi, impianti in genere, la tassa dovuta per l'anno 1994 è pari all'importo per l'anno 1993 aumentato del 10%, con una tassa minima di lire 50.000=.

Per i contribuenti che nel corso dell'anno 1994 realizzano nuove occupazioni o occupazioni incrementative di quelle precedentemente esistenti, l'obbligo della denuncia e il versamento va assolto degli stessi entro 30 giorni dalla data di rilascio del relativo atto di concessione.

b) OCCUPAZIONI TEMPORANEE:

Per le occupazioni temporanee effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l'anno 1993 aumentate del 50%.

2. Il versamento della tassa o della maggiore tassa dovuta, dovrà essere effettuato su appositi moduli da approvarsi con decreto interministeriale o, in mancanza, mediante semplice versamento in c/c postale intestato al Comune o al Concessionario, con l'indicazione della causale del versamento.

²⁰ Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

²¹ Articolo sostituito con la deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

²² Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

²³ Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

²⁴ Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 29 novembre 1999, n.83

3. Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal decreto legislativo n.507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal TUFL 14 settembre 1931, n.1175, e successive modificazioni.

4. La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 68 del DPR n.43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa per le annualità fino al 1994.

ARTICOLO 26 - ABROGAZIONI

1. Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n.62 del 13 ottobre 1962 e successive modificazioni, nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

2. Viene inoltre abrogata la deliberazione del Consiglio comunale n.49 del 25 luglio 1978 relativa alla precedente classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche.

3. Con il presente regolamento si prende inoltre atto che risultano abrogati gli articoli compresi dal n.192 al n.200 del TUFL n.1175/1931 nella parte non compatibile con le nuove disposizioni, l'articolo 39 della legge 2 luglio 1952, n.703, l'articolo unico della legge 6 marzo 1958, n.177, l'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n.711, l'articolo 6 della legge 19 aprile 1962, n.208, nonché le disposizioni del decreto Ministero Finanze e Ministero Interno 26 febbraio 1933, pubblicato sulla G.U. n.95 del 24 aprile 1933 per la parte concernente la tassazione delle linee elettriche e telefoniche.

ARTICOLO 27 - RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI²⁵

[]

ARTICOLO 28 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO²⁶

[]

ARTICOLO 29 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

2. Il presente regolamento e le tariffe si applicano con effetto dal 1° gennaio 1994 ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo n.507/93 e successive modifiche, con le prescrizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 11 bis dello stesso articolo.

²⁵ Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

²⁶ Articolo abrogato dalla deliberazione del Consiglio comunale 27 febbraio 2002, n.9

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

a) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

Per ogni metro quadrato e per anno:

Categoria prima	euro	25,09
Categoria seconda	euro	20,08

b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate nell'art.46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni (art.19, co.1, lett.a), regolamento; art.44, co.1, lett.c), D.Lgs.507/93).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione a 1/3):

Categoria prima	euro	8,37
Categoria seconda	euro	6,69

c) Occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (art.44, co.2, D.Lgs.507/93).

Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 70%)

Categoria prima	euro	7,53
Categoria seconda	euro	6,02

d) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera a) (art.44, co.12, D.Lgs.507/93).

e) Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata forfetariamente al numero complessivo delle utenze relative a ciascuna azienda di erogazione del pubblico servizio per la misura unitaria di tariffa di lire 1.500 per utenza. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente (art.63, co.3, D.Lgs.446/97, come modificato dall'art.18 L.488/99).

f) Occupazioni con seggiovie e funivie (art.47, co.3, D.Lgs.507/93):

– per occupazioni fino a un massimo di 5 km lineari:

Tassa annua:

Categoria prima	euro	58,36
Categoria seconda	euro	46,69

– per ogni km o frazione superiore a 5 km, è dovuta una maggiorazione di:

Categoria prima	euro	11,67
Categoria seconda	euro	9,34

g) Se il Comune provvede alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui al punto e), un contributo una volta tanto determinato nella

misura del 50% delle spese complessive sostenute dal Comune (art.47, co.4, D.Lgs.507/93).

h) Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi (art.48, co.7, D.Lgs.507/93):

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	euro	11,67
Zona limitrofa	euro	8,75
Sobborghi e zone periferiche	euro	5,84

i) Distributori di carburante (art.48, commi da 1 a 6, D.Lgs.507/93).

Occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le solo colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	euro	44,35
Zona limitrofa	euro	26,85
Sobborghi e zone periferiche	euro	11,67
Frazioni	euro	5,84

La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa per le occupazioni permanenti in base ai criteri e alle tariffe normali, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	euro	1,75
Categoria seconda	euro	1,40

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è

classificato il territorio comunale la tariffa viene così graduata (art.18, commi 6 e 7, regolamento):

1. fino a 8 ore (riduzione del 60%) e fino a 14 giorni

Categoria prima	euro	0,70
Categoria seconda	euro	0,56

2. fino a 8 ore (riduzione del 60%) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)

Categoria prima	euro	0,42
Categoria seconda	euro	0,34

3. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 35%) e fino a 14 giorni

Categoria prima	euro	1,14
Categoria seconda	euro	0,91

4. oltre le 8 ore e fino a 16 ore (riduzione del 35%) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)

Categoria prima	euro	0,68
Categoria seconda	euro	0,55

5. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e fino a 14 giorni

Categoria prima	euro	1,75
Categoria seconda	euro	1,40

6. oltre le 16 ore e fino a 24 ore (tariffa intera) e oltre 14 giorni (riduzione del 40%)

Categoria prima	euro	1,05
Categoria seconda	euro	0,84

b) Occupazioni di spazi sottostanti e soprastanti il suolo diverse da quelle contemplate dall'art.46 del decreto legislativo n.507/93 e successive modificazioni (art.19, co.1, lett. a), regolamento; art.45, co.2, lett. c), D.Lgs.507/93).

Tariffe giornaliera per mq. (riduzione a 1/3):

Categoria prima	euro	0,58
Categoria seconda	euro	0,47

Si applicano le riduzioni per fasce orarie e per occupazione di almeno 15 giorni (art.18, commi 6 e 7, regolamento; art.45, co.1, D.Lgs.507/93).

c) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera a) ridotta del 70% (art.19, co.1, lett. h), regolamento; art.45, co.3, D.Lgs.507/93).

d) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93).

e) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta

dell'80% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93).

f) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art.46 del decreto legislativo n.507/93 la tariffa di cui alla lettera a) è ridotta del 50% (art.45, co.5, D.Lgs.507/93). Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

g) Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 20% (art.19, co.1, lett. e), regolamento; art.45, co.4, D.Lgs.507/93).

h) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera a) ridotta del 30% (art.19, co.1, lett. f), regolamento; art.45, co.6, D.Lgs.507/93).

i) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe indicate alla lettera a) sono ridotte del 50% (art.19, co.1, lett. g), regolamento; art.45, co.6 bis, D.Lgs.507/93).

j) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera a) è ridotta dell'80% (art.45, co.7, D.Lgs.507/93).

k) Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art.47 del decreto legislativo n.507/93 (art.47, co.5, D.Lgs.507/93):

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

1. *fino ad 1 km lineare di durata non superiore a 30 giorni:*

Categoria prima	euro	5,84
Categoria seconda	euro	4,67

2. *oltre ad 1 km lineare e di durata non superiore a 30 giorni (aumento del 50%):*

Categoria prima	euro	8,75
Categoria seconda	euro	7,00

Per le occupazioni di cui ai punti 1 e 2 di durata superiore ai 30 giorni la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- fino a 90 giorni	+30%
- oltre ai 90 giorni e fino a 180 giorni	+50%
- di durata superiore a 180 giorni	+100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art.45, co.8, D.Lgs.507/93).

Per le occupazioni, sia temporanee che permanenti, che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentato del 20% (art.42, co.2, D.Lgs.507/93).